

**COMUNE DI MAGLIONE**

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123
posta elettronica info@comune.maglione.to.it

ORDINANZA N. 3/2025 - protocollo generale nr. 1028/2025

Oggetto: istituzione temporanea del divieto di transito in via Castello – dal 17.4.25 e fino al 23.4.2025

IL SINDACO

CONSIDERATO che la delicata situazione meteorologica che interessa anche il territorio comunale e della persistente instabilità climatica che ha provocato il distacco di rami dal versante di via Castello, nel segmento stradale successivo all'accesso ad alcune civili abitazioni e sul percorso stradale che conduce al cimitero;

RILEVATO che, per motivi di sicurezza stradale e di viabilità, è opportuno limitare il traffico veicolare in via Castello per scongiurare un potenziale pericolo per gli utenti della strada;

RITENUTO di provvedere senza ritardo alla chiusura del traffico veicolare in via Castello per salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISTO il parere favorevole espresso dall'ufficio tecnico comunale e del servizio di Polizia locale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21, 25, 159, 215 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. n. 495/1992;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 54;

ORDINA

l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Castello, per un periodo presumibile di 7 (sette) giorni a far data odierna.

È consentita la circolazione veicolare ai soli residenti nel tratto iniziale di via Castello, ai veicoli autorizzati a eseguire il ripristino stradale, ai mezzi di pubblico soccorso e di emergenza.

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

DISPONE

- 1-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;
- 2-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale e ai Carabinieri di Borgomasino.

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*)

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e

<https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze>, oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 17 aprile 2025



IL SINDACO

Giovanni CHIMENTI

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39